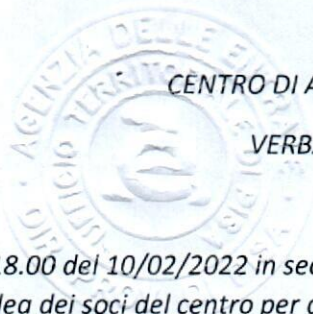




CENTRO DI ASCOLTO SAN MARCO (per l'educazione familiare)

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Alle ore 18.00 del 10/02/2022 in seconda convocazione, si è riunita presso la sede dell'Associazione, l'assemblea dei soci del centro per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modifiche statutarie ai sensi del T.U. Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni;

Presiede l'assemblea il Presidente Sig.ra Paola Vieggi che constatando essere presenti i sigg. soci:

Barbara Valdiseri, Cristina Lossi, Piero Sbrana, Laura Martini, Anna Maria Baggi, Fabio Palazzo, Marina Sacchelli, Barbara Ricciardi, Adelina Maria Seredo Parodi, Marta Trafeli, Rita Pippi, Elena Carpi.-

Assenti giustificati: nn

L'assemblea validamente costituita passa pertanto all'analisi del primo punto all'O.d.G.:

Modifiche statutarie ai sensi del T.U. Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

La Presidente da lettura delle modifiche come da Bozza di statuto agli atti (allegato al presente verbale)

L'assemblea approva all'unanimità

Nessuno chiedendo la parola sull'ultimo punto all'O.d.G., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea verificando essere le ore 19.00, previa lettura del presente verbale data agli intervenuti, e dagli stessi approvato all'unanimità.

Il segretario verbalizzante

Stefano Grippi

Il Presidente

Paola Vieggi
Paola Vieggi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

20 FEB. 2022

Registrato 428 SERIE III

FUNZIONARIO
Vincenzo Murnari





CENTRO SAN MARCO ODV

STATUTO

Costituzione – Sede - Denominazione - Principi

Art. 1. E' costituita con Sede legale in Pisa, l'Associazione di Volontariato denominata "*CENTRO SAN MARCO*" in conformità al Codice civile e al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Art. 2. L'Associazione *CENTRO SAN MARCO*, più avanti chiamata per brevità "Associazione", persegue lo scopo della solidarietà sociale ed umana e si ispira ai principi di libertà, giustizia ed uguaglianza sanciti dalla Costituzione Italiana ed ai principi di libertà e tutela sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia. L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo le seguenti attività di interesse generale, prevalentemente rivolte a terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (come da art 5 comma 1 lettera i) del Dlgs 117/2017) ; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (come da art 5 comma 1 lettera l) del Dlgs 117/2017).

Nello specifico, le finalità dell'Associazione sono:

- raccogliere, attraverso l'ascolto, i bisogni delle famiglie;
- offrire informazioni, orientamento e consulenza;
- sostenere la crescita e la formazione dei bambini/ne, con particolare attenzione al disagio e alla diversità, attraverso attività ludico-educative e didattiche mirate;
- sostenere le famiglie meno abbienti e quindi i genitori, nonni, zii, ecc.... attraverso momenti di ascolto, di info-formazione, di confronto con spirito di solidarietà e condivisione.

Art. 4. L'associazione realizza le suddette finalità ed attività attraverso le seguenti azioni elencate a titolo esemplificativo:

- Attività di sportello: spazio neutro aperto su appuntamento a chi volesse raccontare le proprie problematiche; è garantita la presenza di almeno 2 operatori volontari specializzati.
- Attività ludico-educative: giochi, teatro e sport, rivolte ai bambini/ne in età evolutiva ed in particolare a quelli sui quali pesano situazioni di difficoltà all'interno dei propri nuclei familiari, e coordinate da giovani educatori, che hanno il compito di indirizzare i bimbi alle giuste relazioni e all'autostima.
- Attività di recupero e sostegno scolastico: finalizzata a supportare i bambini/ne e le loro famiglie che si trovano in situazioni di disagio socio-economico e da bambini/ne ed adolescenti multiproblematici.
- Incontri di genitorialità: meeting fra genitori ed adulti finalizzati a confrontarsi e condividere le peculiarità dell'essere genitori e/o parenti (nonni, zii). Le riunioni sono tenute da volontari specializzati e/o da esperti.
- Giornate solidali: seminari di formazione-informazione tenute da esperti di tematiche familiari su argomenti che vengono rilevati di volta in volta.
- Progettazione.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre collaborare con altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e

contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Soci

Art. 6.

Possono aderire all'associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Oltre ai fondatori, possono aderire tutti coloro che dichiarano di accettare lo statuto e che si impegnano ad operare per il loro conseguimento. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nella misura ed entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo ratificata dall'assemblea.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà, secondo criteri non discriminatori, sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, e ne darà comunicazione alla prima assemblea utile.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione, adottando le relative decisioni.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, *con preavviso scritto di almeno 15 giorni*, a mezzo raccomandata a/r o a mano, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di recesso in forma scritta;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci in tutti i casi è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 11. Possono sostenere l'Associazione tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico la cui entità è demandata alla sensibilità dell'interessato. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo che verrà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e disciplinato dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Sono cariche elettive dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente-Vicario;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Vice-segretario.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 14. Le riunioni delle Assemblee, possono essere in seduta sia ordinaria che straordinaria. Il Consiglio Direttivo delibera la convocazione dell'Assemblea fissandone il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda nonché l'o.d.g. Le riunioni delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante e-mail o per posta, di apposito avviso a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con indicati gli argomenti che saranno oggetto di discussione.

Art. 15. La riunione dell'Assemblea in seduta ordinaria è valida con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, qualora il socio rappresenti degli impedimenti, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Ogni socio presente alla riunione non può avere più di una delega.

Art. 16. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina e alla revoca degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- accetta donazioni ed acquista beni immobili;
- delibera circa la quota sociale annuale;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In ogni caso, l'Assemblea ha il compito di compiere tutti gli atti gestionali importanti per la vita dell'Associazione quali quelli di carattere patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione ed il rilascio della conseguente autorizzazione al Presidente per la stipula di detti e/o eventuali atti di straordinaria amministrazione, nonché l'esercizio dei poteri disciplinari sui soci.

Art. 18. L'Assemblea delibera sulla modifica dello Statuto, sulle eventuali deliberazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione: è composto da 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo mail ed avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci e comunque nei limiti degli indirizzi generali predeterminati dall'assemblea dei soci;

Nello specifico:

- nomina tra i propri componenti il presidente;
- nomina tra i propri componenti il vice presidente;
- nomina il tesoriere, il segretario ed il vice-segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- propone l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10 punti a, b, c ;
- predispone il programma annuale di attività che deve essere approvato dall'Assemblea;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio.
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci e ne dà comunicazione nella prima assemblea utile;
- può procedere alla nomina di commissioni per particolari problematiche e/o su particolari attività;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

nomina il Comitato Tecnico Scientifico.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. E' responsabile del corretto adempimento della normativa sulla privacy, ha la responsabilità del rapporto con le istituzioni locali, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo di esercizio e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Il tesoriere può disporre per le minute spese fino a 50 euro senza preventiva autorizzazione: la spesa sarà sottoposta a ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere è conferito potere di firmare assegni, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Si occupa inoltre della tenuta dell'archivio e della relativa custodia degli atti; del disbrigo della corrispondenza e di quanto altro necessario al buon funzionamento dell'Associazione;

Il **Vice Segretario** collabora con il Segretario e lo sostituisce in caso di assenza.

Il Comitato Tecnico Scientifico

Art. 26

Il Consiglio Direttivo del Centro nomina un Comitato Tecnico Scientifico composto da 3 fino a 5 esperti nel campo socio-educativo, psicologico e psicoterapico relazionale. Il CTS è un organo tecnico-consultivo. Il Comitato Tecnico-Scientifico agisce nell'interesse degli scopi statutari dell'Associazione su indicazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo che li nomina, tenendo conto del ruolo e delle competenze possedute in relazione agli ambiti di interesse che riguardano gli scopi associativi, e ne determina le sue funzioni.

Le cariche ricoperte dai membri del Comitato Tecnico-Scientifico hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio in corso.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può essere consultato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, di concerto con il Presidente del Consiglio Direttivo:

- Formula annualmente proposte sulle iniziative della Associazione e provvede all'elaborazione e all'attuazione dei programmi delle attività tecniche, scientifiche, e sociali della Associazione e collabora alla progettazione;

- Esprime pareri sui programmi, dietro richiesta del Consiglio Direttivo;

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27. L'esercizio sociale decorre dal 30 novembre al 29 novembre di ogni anno.

Art. 28. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art. 29 Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo nel modo più opportuno il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di recesso, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 31. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione ha il divieto, infatti, di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Norma finale

Art. 32. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

20 FEB. 2022

5

Registrato 428 SERIE III

3 428 28/02/2022

0,00 TZZ22L000428000XF
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TZZ

